
Prefazione

Considero un vero privilegio presentare questa edizione degli Scritti cd. minori di Vincenzo Arangio-Ruiz, pubblicata nell'ambito di un ammirevole progetto di riedizione, in chiave unitaria, dell'*opera omnia* dell'illustre Maestro, finanziato dal Ministero dei Beni Culturali e realizzato dai carissimi amici e Colleghi Andrea Di Porto, Francesco Lucrezi, Carla Masi e Francesco Fasolino, con l'aiuto dei loro valorosi allievi. Li ringrazio vivamente di avermi fatto l'onore di eleggermi a Presidente onorario del Comitato scientifico, e rivolgo un commosso pensiero alla memoria di Cosimo Cascione, che di questo Comitato è stato membro e a questo progetto si è dedicato col suo consueto entusiasmo, prima che una crudele malattia lo strappasse ai suoi affetti e studi.

Alla memoria di Arangio-Ruiz mi legano dei ricordi umani particolarmente vivi, che il trascorrere degli anni non ha sbiadito. Quando scomparve, nel 1964, avevo 33 anni, e avevo avuto la fortuna di intrattenermi con lui diverse volte in colloqui – riguardanti varie tematiche culturali e civili – da cui ho molto imparato. Così come ho continuato ad apprendere nei lunghi anni successivi, continuando a studiare e a meditare con frequenza a volte diuturna sulle sue tante pagine, tutte segnate dalla sua caratteristica prosa limpida e diretta, capace di avvicinare sempre il lettore all'essenza delle cose.

Arangio, com'è noto, non è stato solo uomo di scienza e di cultura, essendo il suo nome legato agli anni cruciali della rinascita democratica del nostro Paese, dopo i tempi tragici e bui della dittatura e della guerra. Ma già prima fu tra i pochi uomini di pensiero che – accettando di pagare un probabile prezzo personale – non vollero piegarsi al dilagante servilismo e conformismo, firmando, tra l'altro, nel 1925, il cd. Manifesto degli intellettuali antifascisti promosso da Benedetto Croce. Portatore delle fondamentali istanze degli ideali liberali, si deve anche a lui – pur non presente nell'Assemblea Costituente – la loro recezione nella struttura costituzionale della libera Repubblica. Significativo il fatto che la ricostruzione del Paese lo abbia visto protagonista, in particolare, nella veste di titolare dei due Dicasteri preposti all'amministrazione delle due funzioni che, più di ogni altra, denotano il livello di civiltà di una società, e la sua attitudine a promuovere i valori umani, o a conculcarli: la Giustizia (Ministero che resse nel primo governo di unità nazionale, guidato da Badoglio, nel 1944, a guerra ancora in corso, ancora regnante il re firmatario delle Legge razziali del 1938) e l'Istruzione (retta nei successivi gabinetti Bonomi e Parri).

Negli anni seguenti, il suo dedicarsi prevalentemente agli studi e all'insegnamento, anziché alla politica attiva, non significò mai un disinteresse verso le sorti della *res publica* e la difesa e la crescita dei suoi valori democratici, intesi come continua sintesi e intreccio

tra tutela dei diritti individuali e implementazione della solidarietà sociale e della tutela dei più deboli.

Chiunque abbia letto con attenzione, per esempio, i suoi celebri manuali di Storia e Istituzioni di diritto romano – e su di essi si sono formate intere generazioni di studenti di Giurisprudenza – non può non avere colto lo spirito etico che li attraversa, e il costante sforzo di decifrare, negli istituti giuridici del mondo antico – pur in epoche segnate da schiavismo, militarismo, maschilismo, patriarcato – le prime fondamenta di una possibile civiltà retta dalla ragione e dal diritto, anziché dal sopruso e dalla forza.

Storico sempre attento all'esatto inquadramento di ogni umano accadimento nella sua specifica cornice sociale e temporale, Arangio-Ruiz ha costantemente inquadrato l'evoluzione del diritto all'interno del flusso del divenire dell'umana società, analizzando i fenomeni giuridici come frutto ed espressione del proprio tempo. Ma, allo stesso tempo, ha sempre colto le potenzialità della *iuris prudentia*, come "*vera philosophia*", a costruire soluzioni ogni volta nuove, in una raddomantica ricerca di quel "*bonum et aequum*" di cui Giuvenzio Celso, con la sua celebre frase – anziché elogiare, con compiacimento, la benefica presenza –, volle denunciare, probabilmente, soprattutto la mancata realizzazione.

Le "voci" arangiane che si offrono in questo Volume colpiscono per la capacità di sintesi, per l'acribia documentale, per la limpidezza espositiva, per la lucidità e forza argomentativa. Non si può, pertanto, non plaudire alla realizzazione di un'opera che si offre come uno strumento di lavoro prezioso, in grado di porre le nuove generazioni di studiosi a contatto con pagine che, scritte quasi un secolo fa, conservano tutt'oggi una straordinaria freschezza e attualità.

Non potendo passare in rassegna il complesso del materiale raccolto, mi limito a formulare sei brevi considerazioni sul tipo di insegnamento che emerge da queste pagine.

La prima riguarda la particolare attitudine del Maestro a investigare sulle vere ragioni sottese agli eventi, passando sempre a un attento vaglio critico le motivazioni di essi offerte tanto dagli antichi quanto dai contemporanei. Riguardo all'editto di Caracalla, per esempio, Arangio-Ruiz, nell'apposita voce del Novissimo Digesto Italiano, denuncia – con sottile e arguta ironia – "la consueta malevolenza" con cui "qualche contemporaneo" ne indica la causa nell'"opportunità d'impinguare l'erario facendo pagare anche ai provinciali l'imposta del 5% sulle eredità e le manomissioni, mentre con altrettanto incontrollato egocentrismo l'imperatore lo riportava alla propria volontà di portare la massa dei provinciali al culto degli dei romani, a lui propizi per averlo liberato dal fratello coreggente Geta (da lui appunto assassinato in quell'anno!)". Spiegazioni entrambe da respingere, dal momento che l'editto fu in realtà "lo sbocco di tutto un processo di adeguamento fra i Romani e i loro sudditi".

La seconda osservazione è legata alla rara attenzione filologica e linguistica dello studioso, e alla sua particolare abilità nel cogliere la stratificazione, nelle parole del diritto, di significati diversi, andatisi ad accavallare, nel tempo, gli uni sugli altri, e che devono però essere analizzati singolarmente, nella loro specifica valenza semantica.

Si veda la voce "azione", sempre del Novissimo Digesto, nella quale si evidenzia che "fra le idee espresse dal verbo *agere*, piuttosto che a quella alquanto vaga dell'agire, mettersi in movimento per tutelare i propri interessi, la parola *actio* sembra riportarsi all'atto

della recitazione o rappresentazione: infatti nel diritto repubblicano più antico, ancora vigente nelle parti essenziali quando la dottrina giuridica cominciò a elaborare i suoi concetti, le azioni consistevano in parole e gesti prestabiliti dai Pontefici e che ciascun interessato doveva esattamente ripetere”.

O la voce “colpa” della Treccani, ove, dopo avere ricordato che “il termine *culpa* è usato comunemente in latino a indicare il rapporto causale tra un evento dannoso, o comunque spiacevole, e l’azione o omissione di una persona”, si nota che “in questo senso, che non è ancora giuridico, la parola è usata anche dai giureconsulti. Il linguaggio giuridico segue ancora l’uso comune quando adopera la parola *culpa* nel senso generale di fatto illecito” (...). Non si sarebbe, quindi, ancora in presenza di un “significato tecnico dell’espressione”, che si determina soltanto “quando si dà il nome di colpa a uno dei criteri subiettivi di riconoscimento del torto contrattuale o extracontrattuale: un criterio che, sempre meglio differenziandosi e precisandosi, prende un posto intermedio tra il dolo, volontà deliberata di nuocere o di non adempiere un’obbligazione, e il caso fortuito o la forza maggiore, evento non imputabile alla persona”. O la voce “*pauperies*”, ancora dell’Enciclopedia Italiana, ove acutamente si puntualizza che “se pure vi è stata anche in Roma una tendenza primitiva a considerare passibile di vendetta l’animale stesso, certo fin dai primi tempi della repubblica il mezzo giudiziario attribuito alla vittima (*actio de pauperie*) s’ispirava esclusivamente al criterio della responsabilità del padrone”. O – ultimo esempio – la voce “uso”, nella medesima Enciclopedia, nella quale si nota come il binomio *usus-auctoritas*, presente nelle XII Tavole, appaia riprodotto “piuttosto *ad sensum* che nel dettato originario in Cic., *Top.* 4.23: ‘*usus auctoritas fundi biennium est, ceterarum rerum omnium annus est unus*’. “Certo – osserva lo studioso – le due parole (...) si trovavano così unite nella legge; e già i classici, compreso Cicerone (*pro Caec.* 19.54), consideravano giustamente l’espressione come un asindoto, che per la migliore intelligenza dei loro contemporanei trascrivevano anche in *usus et auctoritas*”. Le parole e le frasi trasmesse dalle fonti celano sempre diversi significati, ed è compito dello storico riconoscerli e svelarli.

La terza considerazione riguarda la nota fama di Arangio-Ruiz non solo come storico e giurista, ma anche come papirologo, della quale la presente raccolta (contenente, tra l’altro, l’ampia e penetrante voce “Papirologia”, apparsa sul Nuovo Digesto Italiano) offre una mirabile testimonianza. Per il Maestro il documento contenente i dati giuridici non era solo uno strumento di conoscenza, un mero vettore di notizie da analizzare, ma di per sé un fondamentale oggetto di studio, dal momento che la storia del diritto (come qualsiasi tipo di storia) non è solo l’esame e l’interpretazione delle tracce delle epoche passate giunte a noi, ma anche l’interrogazione su quali meccanismi abbiano governato il viaggio attraverso il tempo dei documenti. Perciò il vero storico non deve soltanto limitarsi a prendere contezza di ciò che le fonti gli trasmettono, ma deve anche chiedersi perché quelle fonti, e non altre, siano arrivate a lui. È in questo spirito che Arangio-Ruiz mostra una rara competenza non solo sul piano archeologico, ma anche su quello geografico, climatico, geologico. Una competenza che lo porta a spiegarci perché alcuni eventi naturali (come le esondazioni del Nilo, il clima secco d’Egitto, l’eruzione del Vesuvio) abbiano permesso ad alcuni documenti, e non altri, di essere compilati e poi di salvarsi dall’erosione del tempo, e a immaginare quanto altro materiale sia andato invece perduto.

Fu anche questa passione a motivare il suo lungo e fervido periodo di insegnamento e di studio presso le Università del Cairo e di Alessandria, grazie al quale il nostro bagaglio di conoscenza si è ampiamente allargato (rendendoci possibile, fra l'altro, per fermarci al caso più noto, di integrare la lettura delle Istituzioni di Gaio, completate grazie alla sua personale scoperta di un frammento di papiro fino ad allora sconosciuto).

La quarta annotazione è relativa alla grande capacità di sintesi del Maestro tra studio monografico e sistematico. Tutti coloro che sono rimasti avvinti dalla lettura dei due famosi manuali di Arangio (la *Storia* e le *Istituzioni*), affascinati dal suo linguaggio limpido e chiaro (in grado di fare apparire semplici tematiche difficili, e, allo stesso tempo, di fare capire come dietro ogni tematica, per quanto apparentemente semplice, si celi sempre la complessità della storia), resterà analogamente catturato da alcune voci (penso, tra le tante, a quella sull'interdetto, apparsa sul Dizionario Epigrafico De Ruggiero, di particolare ampiezza e spessore, nonché di spiccata lucidità e originalità) presenti in questa silloge, che permettono anche di ricostruire, o di immaginare, il modo di lavorare del Maestro. Si tratta infatti di veri e propri saggi, i cui contenuti ritroviamo a volte, modificati, nei trattati sistematici dell'Autore. Viste nel loro insieme, tutte le righe che leggiamo nella raccolta tendono a incasellarsi in un grande affresco, perché in Arangio-Ruiz la ricerca specialistica – da quella più minuta a quella più ariosa – rappresenta sempre l'elaborazione di una serie di tessere destinate a trovare il loro posto nel grande mosaico dell'*ordo iuris*.

La quinta considerazione, di particolare importanza, è l'invito, scaturente da queste pagine – a ricordare sempre che il diritto romano non è stato un “figlio unico” nella famiglia delle civiltà antiche. Anche se la *iuris prudentia* è stata una scienza tipicamente romana, altri diritti dell'antichità ci trasmettono lezioni di grandissimo interesse, che non possono essere trascurate. Ce lo ricordano, in modo quanto mai eloquente, per esempio, le due ampie e affascinanti voci, pubblicate sulla Treccani, sui diritti di Egitto e Grecia. Non si può certamente pretendere che tutti possiedano la competenza, l'energia e la curiosità intellettuale di Arangio-Ruiz, così da potere diventare esperti di materie così vaste e diverse (tanto più che, a proposito della Grecia, il Maestro ricorda, in apertura del suo saggio, che “i diritti greci sono tanti quante le città della Grecia”), ma tutti dovrebbero essere almeno ben consapevoli che lo *ius gentium* non è solo ciò che ci risulta assorbito dall'editto del pretore, in quanto la stragrande maggioranza delle notizie riguardo alle tradizioni giuridiche non romane appare estranea alla recezione giurisprudenziale e pretoria. Premessa di ogni studio dello *ius gentium* è la consapevolezza che esso – indipendentemente dalle categorie e dalle pretese dei presuntuosi giureconsulti romani – non fu mai soltanto “*Romanorum*”.

Sesta e ultima nota. Questa raccolta ci ricorda uno degli insegnamenti principali di Arangio-Ruiz, che è il monito a non fermarsi mai alle mere apparenze. Emblematico, da questo punto di vista, il contributo da lui dato alla redazione del Dizionario Pratico del Diritto Privato, per il quale, tra l'altro, illustra e commenta alcuni dei tanti noti brocardi del latino giuridico (come quelli “*ius publicum privatorum pactis mutari non potest*”, “*nullus videtur dolo facere qui iure suo utitur*”, “*obligatio ab heredis persona incipere non potest*”, “*nemo damnum facit, nisi qui id fecit quod facere ius non habet*” e altri). Spesso, com'è noto, queste frasi vengono insegnate e memorizzate come qualcosa di simile a dei principi eterni e immutabili, quasi delle espressioni di “diritto naturale”. In realtà, met-

te in guardia lo studioso, “collocate fuori dalla loro connessione originaria, le massime indicate perdono, per chi voglia sottoporle ad un’analisi severa, ogni significato utile, riducendosi a meri truismi”.

Non esistono, sembra dirci il Maestro, ‘scorciatoie’ per accedere al “significato ultimo” del diritto, perché esso è sempre annidato nelle mille svolte della tortuosa strada della storia, che è disseminata di segnali spesso illusori o fuorvianti, e i cui messaggi cambiano nel tempo. Ma che, ciò nonostante – o, forse, proprio per questo – chiede, a ogni generazione di studiosi, di essere esplorata, in una continua e sempre nuova ricerca di senso.

Un insegnamento che facciamo nostro, con un sentimento di gratitudine verso chi ce lo ha trasmesso.

Napoli, 11 aprile 2025

Francesco Paolo Casavola